



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Benevento

Ufficio di Gabinetto

MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE CONSULTAZIONI DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024

Premesso che la propaganda elettorale è disciplinata dalla legge 4 aprile 1956, n.212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975, n.130, e dalla legge 10 dicembre 1993, n.515 e richiamato quanto segue:

Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 10 maggio 2024, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti.

Tuttavia – come precisato dal Ministero dell'Interno con circolare n.41/06 del 13 marzo 2006 – è consentita l'installazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della campagna elettorale alle seguenti condizioni:

-Tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;

-All'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma, e 8, terzo comma, della Legge n.212/1956 e successive modificazioni.

Quindi, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Sempre da venerdì 10 maggio 2024, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 citata.

Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

- i manifesti per la propaganda elettorale devono essere affissi esclusivamente negli appositi spazi stabiliti dai Comuni come previsto dalle citate leggi n. 212/1956 e n. 130/1975;
- i Comuni provvederanno alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi con addebito della spesa di rimozione ai responsabili;
- festivals e altre manifestazioni politicamente qualificate, che si svolgano in luogo pubblico o



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Benevento

Ufficio di Gabinetto

aperto al pubblico durante i periodi di campagna elettorale, costituiscono riunioni di propaganda elettorale, pertanto, lo svolgimento di tali manifestazioni resta disciplinato dalle norme contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n.212, e 24 aprile 1975, n.130;

- durante il periodo della campagna elettorale sono consentite le postazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico destinate alla raccolta delle firme a sostegno di referendum o di proposte di legge di iniziativa popolare, purchè siano osservate le norme di cui alle citate leggi, n. 212/1956 e n. 130/1975; dette postazioni possono qualificarsi durante la loro attività mediante sobria esposizioni di manifesti o di iscrizioni attinenti all'oggetto della propria propaganda;
- sui palchi, durante i comizi e le manifestazioni di propaganda elettorale, è vietata l'esposizione di bandiere nazionali diverse da quelle della Repubblica Italiana e da quella Europea.

Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 2 giugno

Si fa presente che le manifestazioni indette per la ricorrenza del 2 giugno, ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto, purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente, i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda.

Uso di locali comunali

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi degli artt. 19, comma 1, e 20, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 25 maggio 2024, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

Inizio del divieto di propaganda

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quello della votazione – considerando giorno della votazione, quello di domenica, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 7/2024 - e quindi da sabato 8 a domenica 9 giugno 2024, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Il cosiddetto “silenzio elettorale” scatta, pertanto, alla mezzanotte di venerdì 7 giugno e, quindi, da sabato 8 a domenica 9 giugno 2024 sono vietati i comizi e ogni altra forma di propaganda elettorale.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Benevento

Ufficio di Gabinetto

della votazione è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- 1) Possono prenotare i comizi, i partiti, gruppi o liste presenti nelle competizioni elettorali con proprio simbolo. Qualora nel turno elettorale siano ricomprese più consultazioni, ciascuna formazione presente con il proprio simbolo potrà prenotare più comizi distinti nel corso dei quali la propaganda dovrà essere riferita alla singola consultazione per la quale il comizio è stato richiesto. Nel corso del comizio prenotato possono prendere la parola anche persone a cui il partito, gruppo o lista concedano l'assenso;
- 2) I comizi non dovranno essere tenuti possibilmente nei pressi delle chiese, durante le consuete funzioni religiose, delle scuole, durante lo svolgimento delle lezioni, e nelle piazze adiacenti ai luoghi di cura, nonché in località dove gli assembramenti possono impedire il normale deflusso del traffico. Sarà cura dei prenotatari acquisire preventiva informazione sugli orari ordinariamente destinati a tali attività;
- 3) I comizi non potranno avere inizio prima delle ore 8:00 né terminare oltre le ore 23:30, salvo gli ultimi 5 giorni nei quali potranno protrarsi fino alle ore 23:45;
- 4) Tra un comizio e l'altro dovranno trascorrere non meno di 15 (quindici) minuti;
- 5) Dei comizi indetti verrà data comunicazione a mezzo pec non prima di tre giorni (escluso dal computo quello del comizio) e non oltre le ore 19:00 (diciannove) del giorno precedente a quello fissato per i comizi stessi alla Questura di Benevento per il Comune di Benevento, al Commissariato P.S. di Telesse Terme, per i Comuni ricompresi nella giurisdizione dello stesso ove non sia presente la Stazione Carabinieri, e, per tutti i restanti Comuni della provincia, ai Comandi Stazione Carabinieri competenti per territorio; in ogni caso la predetta comunicazione, qualora sia previsto l'intervento di personalità di spicco, dovrà essere effettuata anche alla Questura nonché al Commissariato P.S. di Telesse Terme per i Comuni ricompresi nella giurisdizione dello stesso. A maggior chiarimento, in via esemplificativa, il comizio programmato per il giorno di giovedì non potrà essere prenotato prima delle ore 8:00 del lunedì, né oltre le ore 19:00 del mercoledì;
- 6) Ove pervengano più richieste per lo stesso giorno e lo stesso orario, l'ordine di prenotazione dei comizi sarà determinato dall'orario di ricezione della pec;
- 7) I singoli partiti o gruppi o liste non potranno prenotare più di un comizio per lo stesso giorno e per lo stesso centro abitato;
- 8) Nelle ore per le quali non siano state presentate richieste, è possibile tenere comizi previa intesa con la Questura di Benevento per il Comune di Benevento, il Commissariato di P.S. di Telesse Terme, per i Comuni ricompresi nella giurisdizione dello stesso ove non sia presente la Stazione dei Carabinieri, e, per tutti i restanti Comuni della provincia, con il Comando Stazione Carabinieri competente per territorio. Le formazioni politiche comunicheranno tempestivamente agli stessi organi delle Forze dell'ordine l'eventuale disdetta dei comizi preannunciati;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Benevento
Ufficio di Gabinetto

- 9) Per i comizi da tenersi nella stessa località (via, piazza, ecc.) dalle ore 17:00 (diciassette) alle ore 23:45 (ventitrè e quarantacinque) del 7 giugno 2024, ultimo giorno consentito per gli stessi, si procederà a sorteggio per determinare l'ordine di priorità per la scelta dell'orario. Il sorteggio avrà luogo, alla presenza dei rappresentanti dei partiti politici, gruppi o liste alle ore 11:00 (undici) del medesimo giorno presso il Comune, dinanzi al Sindaco o suo delegato. A tal fine la Questura di Benevento per il Comune di Benevento, il Commissariato di P.S. di Telesse Terme, per i Comuni ricompresi nella giurisdizione dello stesso ove non sia presente la Stazione Carabinieri, e, per tutti i restanti Comuni della provincia, i Comandi Stazione Carabinieri competenti a ricevere le prenotazioni trasmetteranno le richieste dei comizi da tenere l'ultimo giorno ai Sindaci entro le ore 10:00 del giorno del sorteggio;
- 10) L'uso delle piazze per ciascun comizio e/o manifestazioni politicamente qualificate non dovrà avere complessivamente una durata superiore ad un'ora e mezza a decorrere da quella indicata nella comunicazione. Negli ultimi 5 giorni i comizi dovranno avere inizio entro trenta minuti dall'ora fissata pena la decadenza della prenotazione. L'eventuale tempo residuo non potrà essere utilizzato da altri partiti, gruppi o liste;
- 11) Nell'ultimo giorno utile, e precisamente nella data del 7 giugno 2024, ciascun comizio non potrà superare la durata di 45 minuti;
- 12) I comizi dovranno essere preliminarmente comunicati al Comune per le autorizzazioni amministrative di competenza (occupazione spazi pubblici, palchi, ecc.);
- 13) Durante lo svolgimento dei comizi di altri partiti, gruppi o liste sono vietati il contraddittorio tra diverse forze politiche, i giornali parlati, i cortei, le fiaccolate e la distribuzione di volantini;
- 14) Le proiezioni di film con cinemobili sono consentite previa nulla osta alla proiezione e sempre che i films da proiettare siano accompagnati da regolare visto di programmazione dell'Ente competente, a condizione che le proiezioni siano effettuate a titolo gratuito, che le pellicole da proiettare siano munite del prescritto nulla osta di proiezione in pubblico senza limiti di età e che sia garantita la pubblica incolumità;
- 15) Viene consentita la trasmissione di brani musicali con l'avvertenza che il periodo della trasmissione stessa deve essere contenuto entro il tempo necessario per ogni atto preparatorio e per l'allestimento del palco;
- 16) L'uso degli altoparlanti fissi è consentito durante lo svolgimento del comizio; l'uso degli altoparlanti dagli automezzi, invece, è consentito dalle ore 09:00 (nove) alle ore 21:30 (ventuno e trenta) del giorno precedente e di quello in cui avrà luogo il comizio, solo per l'annuncio dei comizi ed a condizione che il volume sia opportunamente contenuto, al fine di evitare disturbo alla normale attività dei cittadini. È comunque vietato in prossimità delle scuole, durante le ore di lezione, degli ospedali e delle località ove si tengono altri comizi. L'uso di altoparlante installato su mezzi mobili è, comunque, subordinato alla preventiva autorizzazione del Sindaco ovvero del Prefetto quando la propaganda fonica si svolga sul territorio di più Comuni (combinato disposto articoli 7 legge n. 130/1975 e 49, comma 4, del Reg. Es. Codice della Strada). Detta forma di propaganda deve essere svolta secondo i termini e le modalità previsti dal citato articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n.130;
- 17) La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. vele) è vietata in forma fissa, essendo



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Benevento
Ufficio di Gabinetto

consentita soltanto in forma itinerante, in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'articolo 23 del C.d.S. e dell'articolo 57 del relativo regolamento di esecuzione; pertanto, la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa, unicamente nei limiti fissati dalle prefette norme e per un periodo non superiore ad un'ora. Infatti, qualora tali veicoli (cd. vele) dovessero sostare per più di un'ora, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati;

- 18) Il deflusso dei manifestanti dopo il comizio deve avvenire ordinatamente e senza la costituzione di cortei;
- 19) Per rispettare le festività religiose saranno sospese tutte le manifestazioni di propaganda elettorale in luogo pubblico durante le ore di svolgimento di tradizionali manifestazioni religiose pubbliche (limitatamente ai luoghi interessati dalla manifestazione stessa);
- 20) Per dirimere eventuali controversie circa l'applicazione delle presenti indicazioni i partiti, gruppi o liste designeranno un proprio responsabile e ne comunicheranno alla Questura, entro tre giorni, il nome, per la costituzione di un comitato permanente che si riunirà presso l'Ufficio di Gabinetto della Questura ogni qualvolta se ne ravviserà l'urgenza e la necessità; per i Comuni ricompresi nella giurisdizione del Commissariato P.S. di Telesse Terme la predetta comunicazione va effettuata al Commissariato stesso;
- 21) I rappresentanti dei partiti e movimenti politici, che terranno in debito conto le disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, si impegnano a trasmettere a tutti i referenti locali il testo del presente verbale per l'uniforme applicazione;
- 22) A chiarimento dell'esclusione dal divieto di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, dalle insegne delle sedi dei partiti, si conviene che possa essere assimilata a sede di partito la sede del comitato elettorale di sostegno al candidato sindaco con lista contrassegnata da simbolo civico. A tale riguardo, si conviene, altresì, che la sede del comitato elettorale assimilata alla disciplina della sede di partito possa essere una sola sull'intero territorio comunale.

Benevento, 20 maggio 2024